

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base agli articoli 36 e segg. del Codice Civile, è costituita con sede in Palermo l'associazione sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa denominata **“ASSOCIAZIONE DI PORTISTI ACQUASANTA” (A. D. A.)**.

ART. 2- L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario unitario, solidaristico ed antidiscriminatorio.
Non persegue finalità di lucro.

ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 3 - Sono compiti dell'Associazione:

- 1) promuovere attività culturali per la crescita civile e democratica del paese e per l'affermazione culturale, politica e sociale dei lavoratori e dei cittadini, attraverso una effettiva pluralità di partecipazione alle decisioni;
- 2) favorire l'estensione di attività culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra - scolastica della persona, ricreative e di favorire forme consortili tra circoli ed altre organizzazioni democratiche.
- 3) avanzare proposte agli Enti locali ed alla Regione, ai Consigli di Circoscrizione, ai Consigli di fabbrica, di scuola e di istituto, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per una adeguata programmazione culturale sul territorio e per la gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive e ricreative, posti in essere dagli enti pubblici, nonché per la gestione sociale di impianti balneari, di strutture portuali e specchi d'acqua collegata all'attività turistica e sportiva dilettantistica da diporto e da pesca.
- 4) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive dilettantistiche nel campo delle discipline marinare di superficie e subacquee, turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, svago e di riposo dei soci e dei cittadini, e precisamente:

- Attività sportive dilettantistiche:

- a) promuovere la diffusione della pratica sportiva in tutte le sue forme e discipline quale diritto di tutti i cittadini, affinché lo sport si affermi anche nel nostro paese come servizio sociale;
- b) concepire ed estendere la coscienza che l'attività sportiva rappresenti un fattore di emancipazione dei giovani e dei lavoratori;
- c) contribuire all'educazione sociale e democratica dei cittadini in una visione complessiva delle molteplici esigenze culturali e sociali delle popolazioni;
- d) promuovere Centri di formazione fisico sportiva alle varie discipline con particolare cura nella istituzione di corsi di nuoto, vela, windsurf, canottaggio e salvamento vita;

- e) sviluppare le iniziative atte a promuovere attività che esaltino i concetti formativi e partecipativi creando premesse per una sempre più estesa relazione tra scuola e quartiere nel quadro dei programmi di attività sportiva dilettantistica, di studio e di lavoro ed, in generale, la diffusione della cultura marinara e della difesa e recupero dell'ambiente marino e costiero.

Questi fondamentali indirizzi di attività dovranno divenire l'obiettivo costante di coloro che saranno di volta in volta chiamati a dirigere l'associazione.

- Attività culturali e ricreative:

- La promozione di attività culturali nel campo del teatro, del cinema, della musica, delle arti figurative e di tutto il campo delle comunicazioni visive, l'informazione, le attività educative e formative la diffusione e la promozione delle conoscenze scientifiche, la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico artistico e dell'ambiente naturale, le attività di animazione culturale, lo sviluppo del turismo come servizio sociale, le attività ricreative dei giovani, dei ragazzi, degli anziani e di tutti i cittadini, il recupero sociale di ceti e categorie deboli o a rischio mediante opportune azioni, anche in concorso con enti pubblici, per promuoverne il reinserimento nel contesto sociale.

- Attività di mutua assistenza e soccorso:

- Attuare la mutua assistenza tecnica in mare ed a terra ed il soccorso e salvamento vita ed, in caso di necessità o di calamità, anche in collegamento e/o alle dipendenze degli enti preposti al soccorso ed alla protezione civile.

DEI SOCI

ART. 4 - Sono soci a tutti gli effetti:

tutti coloro che si muniscono di tessera dell'Associazione, atleti inclusi e partecipano a tutte le fasi direttive, come indicato negli articoli successivi.

ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato:

all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi indipendentemente dalla loro età. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle varie istanze direttive dell'Associazione, ma, per partecipare alle votazioni debbono avere compiuto il 14° anno, sempre che la delibera in votazione non riguardi l'elezione degli organismi dirigenti o la modifica dello statuto sociale o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione nei quali casi è necessario avere compiuto la maggiore età.

- E' esclusa la partecipazione a termine degli associati.

ART. 6 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Comitato Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) - indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione e residenza;
- 2) - dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- 3) - ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda, versare la quota di ammissione a socio e la quota sociale dell'anno in corso.

ART. 7 - I soci e i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla società stessa .

ART. 8 - I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

ART. 9 - La qualità di associato si perde per:

- l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico di quei associati che per avere contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che rendessero incompatibile la sua presenza tra gli iscritti dell'associazione.

L'associato può in ogni tempo recedere dall'associazione con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo indirizzando lettera raccomandata al Consiglio entro il 30 del mese di Novembre.

L'associato dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

In ogni caso i contributi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

E' assolutamente esclusa la possibilità agli associati di partecipare alla vita associativa per periodi inferiori ad un anno.

ART. 10 - I soci sono sospesi o radiati o espulsi per i seguenti motivi:

- a) - quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) - quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) - quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla società e quando tengano in privato o in pubblico riprovevole condotta.

Le radiazioni e le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una tassa di iscrizione, dopo almeno sei mesi dall'avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 11- Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) - dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) - dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) - dalle quote sociali e per servizi resi;
- d) - dal fondo di riserva.

ART. 12 - Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso

Le quote sociali non sono trasmissibili per atto tra vivi ne rivalutabili.

ESERCIZIO SOCIALE

ART.13 - L'anno sociale decorre dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Entro cinque mesi dalla data di chiusura della gestione il Consiglio Direttivo presenterà all'assemblea il rendiconto di gestione dell'anno precedente ed il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Eventuali utili o avanzi di gestione andranno ad incrementare il patrimonio sociale.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ORGANI SOCIALI

ART. 14 - L'Assemblea è il massimo organismo statutario. Essa può essere ordinaria o straordinaria.

Le Assemblee sono convocate con annuncio scritto ed inviato almeno otto giorni prima e recapitato a domicilio, ovvero affisso nella sede sociale.

ART. 15 - L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal trentuno Dicembre al trentuno Maggio dell'anno successivo. Essa:

- elegge il Comitato Direttivo;
- elegge il Collegio Sindacale;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- approva il bilancio annuale preventivo, consuntivo e patrimoniale;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ART. 16 - L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Comitato Direttivo la reputi necessaria;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto (1/5) dei soci.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 17 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più' uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Il voto deve essere espresso direttamente dai soci e non sono ammesse deleghe; ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia la quota posseduta.

ART. 18 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto sociale, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori ed è indispensabile la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci ed il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti.

ART. 19 - L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua vece da un presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali

ART. 20 - Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri eletti tra i soci.

Il Comitato dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili .

ART. 21 - Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario - Cassiere e fissa gli incarichi e le responsabilità degli altri eventuali consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. E' riconosciuto al Comitato il potere di cooptare altri membri del Comitato Direttivo fino ad un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Comitato Direttivo, del Collegio Sindacale, dei Responsabili delle commissioni, degli Allenatori, Atleti, Istruttori vari sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

ART. 22 - Il Comitato si riunisce ordinariamente ogni quindici giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

ART. 23 - Il Comitato Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il bilancio;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato Direttivo può avvalersi dei Responsabili di commissioni di lavoro da esso nominato. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo con voto consultivo.

ART. 24 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha la firma sociale. Può riscuotere pagamenti da privati, da banche, da Enti pubblici e privati. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le mansioni spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 25- Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica due anni e sono rieleggibili .

Oltre alle funzioni ed ai compiti previsti per legge possono partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo con voto consultivo .

DURATA

ART. 26 - L'Associazione ha la durata di cinquanta anni, prorogabili su decisione dell'Assemblea.

SCIoglimento

ART. 27 - L'eventuale scioglimento della Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto anche in seconda convocazione; contestualmente si dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto esistente dopo le operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo

di cui all'Art. 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 28 - Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti, ed in ogni caso si fa riferimento alle norme giuridiche vigenti in materia.